

Domanda di prolungazione per la copertura d'assicurazione

Per essere ricevibile, la domanda deve pervenire alla Cassa entro i 90 giorni che seguono la perdita della qualità di assicurato. Il prolungo della copertura ha luogo con effetto retroattivo dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro e il pagamento dei contributi.

1. Dati personali

Cognome		Nome	
Dati di nascita		N°AVS/NSS	
Telefono		Professione	
Via e numero		CAP/Località	
Ultimo datore di lavoro		Data della fine del rapporto di lavoro	
Grado di occupazione presso l'ultimo datore di lavoro affiliato alla Fondazione		%	

L'assicurato si impegna a versare l'ammontare del contributo indicato sul retro del presente formulario dalla fine del rapporto di lavoro al rispettivo Centro d'incasso RESOR. Se il contributo non è versato entro il 10 del mese, la qualità d'assicurato è persa automaticamente e la copertura assicurativa cessa.

L'assicurato deve prendere nota del fatto che perde la possibilità di mantenere la propria affiliazione individuale dal momento in cui una delle condizioni seguenti è realizzata : intraprende un'attività indipendente o ritrova un impiego duraturo.

L'assicurato riconosce di aver preso conoscenza, e di accettare, le condizioni d'assicurazione figuranti nel regolamento della Fondazione e di cui un estratto figura sul retro della presente domanda.

Documenti da allegare : ultima busta paga presso un datore di lavoro affiliato alla Fondazione RESOR
iscrizione alla cassa di disoccupazione

Dati per il pagamento dei contributi individuali (da completare da parte della Centrale di gestione)

Ultimo salario mensile lordo* presso un datore di lavoro affiliato alla Fondazione (*per i salariati pagati ad ora vedi sotto)	Fr.	Lasciare in bianco
13 ^{esimo} mensilità/Bonus (salario lordo x 0.0833)	Fr.	Lasciare in bianco
Total	Fr.	Lasciare in bianco a)
Ammontare del contributo (parte datore di lavoro + parte lavoratore) (2,5 % de a))	Fr.	Lasciare in bianco

L'ammontare del contributo è da pagare ogni mese, **entro il 10 del mese**

Luogo e data :

Firma :

Dichiarazione di consenso : con l'invio di questo documento confermo di dare il mio consenso al trattamento dei miei dati (raccolta, registrazione, utilizzo e conservazione) come pure alla loro trasmissione a terzi nel quadro del trattamento del mio dossier e/o secondo le disposizioni legali.

La nostra informativa sulla privacy è disponibile sul nostro sito web : www.resor.ch.

ESTRATTI DAL REGOLAMENTO RESOR

Art. 5 – Salario determinante

1. Il salario determinante serve quale base di calcolo dei contributi e delle prestazioni. Corrisponde al salario annuale AVS.
-
5. La Cassa ha la facoltà di non prendere in considerazione per il salario determinante degli elementi del salario di natura particolare o occasionale, così come aumenti superiori a quelli decisi dai partner sociali del CCL.

Art. 12 – Contributi individuali

1. Nei 10 anni precedenti l'apertura del diritto al pensionamento anticipato, l'assicurato che entra nel campo d'applicazione della CCRA può, a titolo individuale, colmare eventuali lacune contributive per mantenere il diritto alle prestazioni durante 24 mesi o più, dei quali al massimo 12 mesi consecutivi durante gli ultimi 2 anni prima dell'apertura del diritto alla rendita di pensionamento.
2. L'assicurato deve presentare la propria domanda entro i 90 giorni che seguono la perdita della propria qualifica di assicurato.
3. L'assicurato perde la possibilità di mantenere la propria affiliazione individuale dal momento in cui intraprende un'attività indipendente o ritrova un impiego duraturo.

4. Il contributo individuale comprende sia la parte a carico del datore di lavoro sia quella del lavoratore calcolata sull'ultimo salario assicurato presso l'istituzione RESOR.
5. In caso di mancato pagamento del contributo, la qualifica di affiliato è automaticamente perduta.

Art. 13 – Importo dei contributi

I contributi regolari e la loro ripartizione sono fissati nella CCRA.

Art. 19 – Beneficiari

-
8. Gli assicurati, la cui attività è stagionale, rimangono affiliati alla Cassa anche se subiscono interruzioni temporanee del loro contratto di lavoro. L'importo della rendita minima è ridotto in proporzione alla durata dell'attività determinante.
9. Per completare le proprie prestazioni, gli assicurati la cui attività è stagionale possono colmare lacune contributive a titolo individuale ai sensi dell'art. 12, anche se hanno meno di 50 anni.

ESTRATTI DALLA CONVENZIONE COLLETTIVA PER IL PENSIONAMENTO ANTICIPATO NEI RAMI AFFINI ROMANDI (CCRA-SOR)

Art. 6 – Contributi

1. Il contributo del lavoratore corrisponde all'1.25 % del salario determinante al 1 gennaio 2026. Il contributo è dedotto mensilmente dal salario.

2. Il contributo del datore di lavoro è equivalente al contributo dell'impiegato tale che definito al cpv. 1.
3. Il salario AVS è considerato come salario determinante

* Determinazione del salario determinante per i salariati ad ora : (salario orario x numero di ore CCL) x 1.0833 = salario determinante

Esempio : salario con un salario orario di Fr. 30.-
(Fr. 30.- x 177.7) x 1.0833 = Fr. 5'775.-

Voglia ritornare questa domanda riempita in tutte le sue parti al indirizzo seguente :

RESOR
c/o Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
Casella postale
1951 Sion
Tél. 027 327 51 11
info@resor.ch